Num. 294

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

1864

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Per Torino | L. | 40 | [illegible] | 11 |
| » Provincie del Regno | » | 48 | [illegible] | 13 |
| » Svizzera | » | 56 | [illegible] | 16 |
| » Roma (*franco ai confini*) | » | 50 | [illegible] | 14 |

**TORINO, Martedì 13 Dicembre**

| PREZZO D'ASSOCIAZIONE | | Anno | Semestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| Stati Austriaci e Francia | L. | 80 | 46 | 26 |
| — detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento | » | 58 | 30 | 16 |
| Inghilterra e Belgio | » | 120 | 70 | 36 |


OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

| Data | Barometro a millimetri | | | Termomet. cent. unito al Barom. | | | Term. cent. espost. al Nord | | | Minim. della notte | Anemoscopio | | | Stato dell'atmosfera | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m. o. 9 | mezzodì | sera o. 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 | matt. ore 9 | mezzodì | sera ore 3 |
| 12 Dicembre | 739,92 | 38,83 | 38 28 | + 4 0 | + 6,2 | + 7 8 | + 3,6 | + 6,0 | + 5,4 | + 2,6 | E N E. | O N O. | N.E. | Coperto nebbioso | Coperto neb. | Coperto neb. |

# PARTE UFFICIALE

TORINO, 12 DICEMBRE 1864

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Regio Decreto del 30 ottobre 1864:

Causa Settimio, sost. segr. della Corte d'appello di Genova, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 20 novembre 1864:

Lodi Carlo, giudice mand. a Fontanellato (Parma), è tramutato a S. Secondo Parmense;
Benedetti Ferdinando, id. di Calestano (Parma), tramutato a Fontanellato;
Moggi Antonio, sost. segr. alla procura generale del Re in Parma, nominato giudice mand. a Calestano;
Alberghini Ermenegildo, vice-giudice mandamentale a Modena (città), nominato giudice mand. a Sestola (Pavullo);
Lombardo Giovanni, giudice mand. a Caltabellotta (Sciacca), è tramutato in Buccheri (Siracusa);
Vinci-Orlando Carlo, id. in Buccheri, id in Caltabellotta.

# PARTE NON UFFICIALE

## ITALIA

INTERNO — TORINO 12 *Dicembre*

### CASSA ECCLESIASTICA.

*Relaz. rassegnata al Re dalla Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica.*

Sire,

La Commissione di sorveglianza non potè suo malgrado prima d'ora compiere all'obbligo che la legge le imponeva di riferire a V. M. su quanto si è operato dalla Cassa ecclesiastica nel decorso dell'anno 1862 pel ritardo frapposto dalla Direzione della medesima nel porgerle gli schiarimenti opportuni e somministrarle i necessari documenti.

Due sono i principali motivi che vennero addotti dalla Direzione a giustificazione di questo suo ritardo, e che, a senso della Commissione riferente, devono pur tenersi in buon conto.

Si riferisce il primo alle disposizioni date dal Ministero delle Finanze che portarono la chiusura definitiva dei bilanci dello Stato fin verso il fine del successivo anno 1863, per cui solo nei primi mesi del corrente anno 1864 poterono gl'ispettori del Demanio e delle Tasse addivenire allo accertamento della contabilità dei vari uffizi di percezione; e siccome detti ispettori nelle antiche provincie procedono contemporaneamente alla sistemazione della contabilità demaniale ed a quella della Cassa ecclesiastica, non potè ciò stante l'ufficio centrale della medesima avere che in quest'anno assai inoltrato i conti parziali delle Ricevitorie, indispensabili perchè esso potesse procedere alla compilazione del conto generale consuntivo dell'Amministrazione.

L'altro motivo dell'involontario ritardo si fa consistere nei molti lavori che occorsero per istatuire d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica e quella delle Finanze l'ammontare del rispettivo loro debito e credito.

Al qual uopo giova riflettere come la Direzione generale della Cassa ecclesiastica abbia opportunamente concepito il desiderio, ed anzi riconosciuta la necessità di sistemare definitivamente la contabilità generale dell'Amministrazione, la quale per lo passato ebbe sempre a presentarsi sotto un aspetto incerto e fluttuante, in quanto che dalla medesima risultava che in ogni anno forzatamente la Cassa ecclesiastica, come già si accennava dalla Commissione nelle precedenti sue relazioni, faceva fronte a spese che superavano le proprie forze, e che regolarmente avrebbero dovuto sopportarsi dalle Finanze dello Stato.

Dovette quindi indugiare la Direzione nel porgere gli accennati schiarimenti alla Commissione onde aver campo di raccogliere tutti gli elementi necessari per mandare ad effetto il propostosi divisamento, e per essere in grado d'esporre i mezzi che essa intende di adottare per sistemare l'asse patrimoniale della Cassa da essa amministrata.

Osservava la Commissione nell'ultima sua relazione rassegnata a V. M. come, per fare scomparire il disavanzo che al finir dell'anno 1861 presentava la contabilità della Cassa ecclesiastica, facesse assegno la Direzione sull'impiego delle maggiori rendite che riteneva fondatamente di avere al fine d'ogni esercizio, vedendo costantemente crescere le sue risorse coll'impiego nei fondi pubblici del prezzo delle vendite di stabili, che, massime nell'Umbria e nelle Marche, tutto faceva presentire sarebbero state numerosissime e ben vantaggiose per la Cassa ecclesiastica.

Ma sopravvenuta la legge 21 agosto 1862, colla quale ordinatosi il passaggio dei beni della Cassa al Demanio dello Stato, si venne a disseccare la fonte principale della prosperità della medesima, si trovarono così troncate d'un tratto le concepite speranze, e dovette quindi necessariamente l'Amministrazione avvisare a provvedere altrimenti al reintegro del patrimonio della Cassa.

Ora causa unica del lamentato disavanzo si fu il pagamento dall'Amministrazione della Cassa ecclesiastica eseguito delle congrue ai parroci e del sussidio al Clero sardo cui essa sobbarcavasi per portar sollievo alle Finanze dello Stato, mentre ancora le mancavano per ciò i fondi occorrenti, dovendo per tal fine servirsi, annuente l'Autorità superiore, di proventi, i quali per la natura loro straordinaria, come sono il prezzo dei beni ed i capitali riscossi, avrebbero dovuto rimanere intatti ed impiegarsi nell'acquisto di effetti pubblici dello Stato.

Ma a fronte di detta legge non si sarebbe potuto più oltre persistere in tale sistema, per cui sarebbesi continuamente andato menomando l'asse patrimoniale assegnato alla Cassa ecclesiastica, e giustamente quindi avvisava l'Amministrazione esser giunto il tempo di chiedere il rimborso di quanto, nella speranza d'un migliore avvenire, anticipava per conto delle Finanze, onde far fronte a pesi che la legge non intese d'imporre ad essa che in proporzione delle sue forze, e deliberava perciò di comprendere nei residui attivi del conto consuntivo per l'anno 1862 l'ammontare delle somme dalla Cassa ecclesiastica anticipate per le cause sovraccennate nel divisamento di ottenerne, come di ragione, il rimborso dalle Finanze dello Stato, che già mostravansi non aliene dal riconoscere il debito loro, come meglio si spiegherà in appresso.

Ma se pei riferiti giusti motivi la Direzione s'indusse in mora nel porgere alla Commissione i ragguagli ed i documenti concernenti la sua gestione nell'anno 1862, fu ora sollecita, dopo di averli somministrati, di soggiungere tosto anche quelli relativi all'amministrazione del successivo anno 1863, a talchè la Commissione venne posta in grado di rassegnare ora ad un tempo a V. M. la sua relazione sulle operazioni della Cassa ecclesiastica seguite nei due anni poc'anzi accennati. Ciò che si accinge a fare partitamente, seguendo per ciascun anno il consueto ordine delle materie.

*Operazioni seguite nell'anno 1862.*

*Liti.* — Facendo capo per l'anno 1862 da quanto ha tratto al contenzioso, la Commissione dirà innanzi tutto come essa a prima vista sia stata colpita dallo scorgere che il numero delle liti anzichè diminuire, secondo il voto espresso nelle precedenti sue relazioni, siasi in quell'anno notevolmente accresciuto, essendosi, durante il medesimo, introdotte 334 cause, mentre quelle pendenti sul finire dell'anno 1861 non erano che 231 e quelle introdotte pendente l'annata erano solo 70, d'onde si ha la differenza in più pel 1862 di n. 264 liti.

Dopo accurato esame però la Commissione ebbe a convincersi siffatto aumento di cause non doversi punto ascrivere a che l'Amministrazione siasi dimostrata meno inchinevole al sistema di conciliazione cotanto raccomandato da essa Commissione, ma bensì al fatto che essendosi nel 1862 attivato con molta sollecitudine l'incasso dei crediti per canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni che a causa delle molteplici incumbenze loro affidate e delle non ancor ben compiute prese di possesso erano state nell'esordire dell'Amministrazione nell'Umbria e nelle Marche dagli agenti della Cassa ecclesiastica alquanto trasandate, ciò fece sì che molti fra coloro i quali dopo l'avvenuta soppressione degli enti morali, ed anche essendo questi ancora in essere, da qualche tempo pure non avevano corrisposto le annualità di cui erano debitori, si resero opponenti alle domande loro rivolte, obbligando così l'Amministrazione cui stava a cuore d'interrompere l'imminente prescrizione in cui molti de' suoi crediti stavano per cadere, ad iniziare delle cause da cui non avrebbe potuto prescindere senza mancare al suo dovere. E vuolsi anzi osservare che la massima parte siffatte cause ebbero origine da insussistenti opposizioni mosse da debitori morosi alle intimazioni di mano regia, i quali cercarono unicamente per tal mezzo di surrepire una dilazione al pagamento di quanto era da essi dovuto.

Dalle suaccennate cause che nel 1862 in n. di 565 trovavansi vertenti, 185 furono decise dalle autorità giudiziarie, 100 furono terminate per transazione o recesso, e 280 rimasero pendenti al finir di quell'anno.

Ciò che riesce a lode dell'Amministrazione e dimostra non potersi addebitare il cresciuto numero delle liti si è che fra le cento ottantacinque sentenze pronunciate dai tribunali, i tre quinti, cioè centoventidue, lo furono in senso favorevole alla medesima.

Due soli sono i punti di massima di qualche importanza che furono risolti in quell'anno dalle Corti del Regno. Il primo concerne la contestazione insorta, se l'obbligazione di udire le confessioni imposta all'investito di un beneficio costituisse un servizio personale che valesse a sottrarre nelle antiche provincie il beneficio dal disposto della legge 29 maggio 1855. La Corte d'appello di Casale con sentenza del 1.o luglio 1862 pronunciava affermativamente e dichiarava non potersi il beneficio in discorso comprendere fra quelli colpiti dalla legge precitata. Dietro avviso del suo Consiglio speciale, l'Amministrazione portava la causa in Cassazione, considerando che non poteva nello stretto senso della parola dirsi assolutamente personale un onere che avrebbe potuto compiersi da altri che dall'investito; ma la Corte suprema in udienza del 19 giugno 1863 respingeva il ricorso della Cassa, confermando così il giudicato della Corte di Casale.

All'altro punto di massima si riferiscono due cause istituite nel 1862 avanti la Corte d'appello di Torino, una dalla Mensa vescovile in un col Seminario e Capitolo della cattedrale di Novara, l'altra dal Capitolo di Biella, in ordine al còmputo nel reddito tassabile per la quota di concorso delle rendite sul Debito pubblico. Entrambe con sentenze del 3 gennaio e 6 marzo vennero decise in senso contrario all'interesse della Cassa ecclesiastica, avendo il magistrato pronunziato che non debbasi tener conto delle rendite suddette nello stabilire il reddito passibile della quota di concorso. Contro questi giudicati però la Cassa ecclesiastica, sostenendo la quota di concorso non essere una vera imposta da cui debbano per loro natura andare esenti le rendite sul Debito pubblico, si provvide in Cassazione, e si attende tuttora la decisione della Corte suprema.

*Presa di possesso e svincolamento di benefizi devoluti alla Cassa.* — Minor risultato si ebbe nel 1862 che negli anni precedenti circa la presa di possesso dei benefizi ed altri enti di simil natura stati soppressi dalla legge, del che si addusse dalla Direzione il plausibile motivo che le operazioni preliminari necessarie per l'attuazione della legge 21 agosto 1862 sul passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al Demanio dello Stato diedero luogo a tanto e sì impellente lavoro che gli agenti della Cassa ecclesiastica si trovarono nell'impossibilità di attendere colla solerzia per lo addietro spiegata in quella presa di possesso.

Ciò nullameno, ed a malgrado delle gravissime difficoltà che si oppongono alle occorrenti operazioni per la mancanza dei titoli che non si possono avere nè dagli investiti nè dai patroni, nè dalle Curie vescovili, non disprezzabili sono i risultati che in quell'anno si ottennero a tale riguardo, da che nelle diverse provincie cui si estende l'azione della Cassa ecclesiastica centrale si prese possesso di n. 237 benefizi e cappellanie, di cui 29 sono siti nelle antiche provincie del Regno, 73 nell'Umbria e 135 nelle Marche.

Fra i benefizi che trovavansi vacanti durante l'annata 1862 se ne svincolarono 27 ottenendo da essi la capitale somma di lire 166,415 30, delle quali però 69,542 41 costituiscono il capitale prelevato per far fronte ai pesi che gravitano sui benefizi svincolati, e così la rimanenza libera si riduce a lire 96,872 89.

Non sembra fuori di luogo qui notare che a seguito di opposizioni mosse o dai patroni o dai provvisti, l'Amministrazione dovette nello stesso anno restituire le doti di dodici cappellanie di cui negli anni anteriori si era preso possesso e che per la natura loro si riconobbero non soggette alle leggi di soppressione.

*Riscatto di censi e canoni.* — Furono redente nell'anno 1862 annualità in numero di 194; furono cioè affrancati canoni enfiteutici in numero di 156, e riscattati censi in numero di 38.

Il capitale complessivo ottenuto da siffatti svincolamenti e riscatti ascende alla somma di lire 119,865 60 compreso in essa il mezzo laudemio per gli svincolamenti di enfiteusi corrisposto dai diversi utilisti nella somma di lire 19,977 60.

Nè devesi qui tacere che sebbene ogni diligenza siasi adoperata dall'Amministrazione per ottenere su più vasta scala l'affrancamento delle annualità iscritte sui suoi campioni, molti però fra i debitori delle medesime per scarsità di mezzi, e molti perchè già conscii che sarebbe emanata una legge sulla materia ad essi più favorevole che non fosse quella in allora vigente, trovarono modo di rendere senza effetto o di poco frutto le premure e gli sforzi dell'Amministrazione al riguardo.

*Alienazioni di stabili.* — Se, come negli anni precedenti, le condizioni economiche e finanziarie del paese non erano punto favorevoli per le alienazioni di stabili, venne inoltre nel 1862 ad arrecare sommo incaglio alle vendite, cui l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica divisava di procedere, la legge del 21 agosto di detto anno che ordinava il passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al Demanio dello Stato.

Ciò nullameno, per convenzioni seguite ed iniziate prima di detta legge, riuscì all'Amministrazione di alienare in quell'anno ettari 817 66 63 di terreni coltivi per la complessiva somma di lire 874,152 70 nonchè n. 61 fabbricati di diversa natura (esclusi i chiostri di cui si dirà in appresso) per il prezzo di lire 252,265 19, in guisa che il prezzo totale ricavato dagli stabili venduti nell'anno 1862 rileva a lire 1,126,417 89.

Su tale somma vennero in rogito pagate dagli acquisitori lire 401,652 78 e restarono a mani dei medesimi le rimanenti lire 724,765 11 per essere pagate alle scadenze stabilite dai contratti d'acquisto.

Dal capitale prezzo di siffatte vendite, non calcolandone gl'interessi che al 5 per cento, ritrae l'Amministrazione un annuo prodotto netto di lire 56,320 88, mentre da questi stessi stabili alienati percepiva prima della vendita sole lire 45,031 56, per cui viensi a ricavare un maggior reddito a fronte di quello che avevasi prima della vendita di lire 11,289 32. Oltrechè un notabile risparmio ne deriva per l'Amministrazione dal non dover più essa per tal massa di beni e fabbricati sottostare, nè a spese d'amministrazione o di tributi, nè a quelle di riparazione e manutenzione.

Che se l'Amministrazione a vece di aver dovuto valersi della maggiore parte del prodotto dei beni venduti per far fronte alle soverchie spese cui sottoponevasi oltre alle proprie forze per le congrue ai parroci e per gli assegni al clero sardo, avesse potuto impiegare l'intiera somma già riscossa in rogito, in effetti pubblici dello Stato, avrebbe pur anche avuto un maggior provento dell' 1 90 per cento circa sulle somme esatte per prezzo dei beni alienati prima dell'emanazione della più volte citata legge 21 agosto 1862 sul capitale cioè di lire 317,522 45 di cui la Cassa aveva la libera disponibilità, vale a dire lire 6132 92. Ma le sovra esposte circostanze fecero sì che l'Amministrazione non fu in grado di procurarsi siffatto aumento di reddito.

*Vendite e concessioni in uso di chiostri.* — Oltre alla vendita degli stabili anzi accennati i quali per la natura loro già erano produttivi per la Cassa ecclesiastica, l'Amministrazione procedeva pure alla vendita di n. 21 chiostri dai quali ottenne la considerevole somma di lire 623,035 07, mentre prima erano non solo improduttivi ma di notevole aggravio per la Cassa ecclesiastica, e ciò senza andare all'incontro a soverchi concentramenti e senza apportare gravi innovazioni quanto alla residenza dei religiosi che componevano le famiglie di detti chiostri, dacchè di questi 21 chiostri, 11 si trovavano nelle Marche e due nell'Umbria, tutti di uomini, i quali già erano stati sgombrati dai religiosi, e gli altri otto, cioè sei di uomini e due di donne, siti nelle antiche provincie, furono in massima parte venduti colla condizione che gli acquisitori dovessero lasciare i religiosi coabitare in essi vita loro durante.

Dalla somma ricavata dalle vendite di questi chiostri i quali erano una passività per la Cassa ecclesiastica, l'Amministrazione viene a ritrarne, calcolandone l'interesse al 5 per cento, una rendita annua netta di lire 31,151 75.

Ma se dalla vendita degli indicati chiostri la Cassa ecclesiastica ottenne un aumento di prodotto, anche l'affittamento e la concessione in uso di molti fabbricati della stessa natura fu per essa sorgente di maggiori introiti.

Infatti trovandosi a seguito delle disposizioni date dai Regii Commissari straordinari nell'Umbria e nelle Marche disabitati in quelle provincie molti conventi, ed alcuni concentramenti avendo avuto luogo d'ordine del Governo, la Cassa ecclesiastica potè affittare e concedere in uso, a mente della legge 21 agosto 1862, ai Comuni od ai varii dicasteri cui occorrevano per servizio pubblico n. 68 di tali fabbricati ricavandone l'annuo corrispettivo di L. 31,858 74. Quale somma unita a quella che si ritrae per interesse del capitale ricavato dalla vendita dei chiostri nello stesso anno alienati, dà un totale di maggior reddito di L. 63,010 49.

*Concentramenti.* — Come venne sopra espresso parte di detto aumento di reddito trae origine dai concentramenti ordinati dal Governo, a seguito dei quali si potè disporre od in tutto od in parte di chiostri che per lo avanti erano esclusivamente occupati dai religiosi o religiose delle rispettive famiglie che si dovettero sciogliere o perchè lo richiedeva l'interesse pubblico, o perchè i chiostri loro riescivano indispensabili per il pubblico servizio.

Le famiglie concentrate sono in tutto 24 composte di 467 individui, cioè undici famiglie di uomini con 169 individui, e tredici di donne contenenti 298 religiose. Dei 467 individui appartenenti a queste famiglie, 369 rimasero in chiostro, cioè 148 uomini e 221 donne, e furono secolarizzati 98, cioè uomini 21 e donne 77. Di queste donne 17 appartengono all'Umbria e coabitano in una casa privata da esse affittata, e 60 appartengono alle Marche, di cui 25 coabitano in un fabbricato del Seminario di Sinigaglia, 27 in case private, ed 8 ritornarono in seno delle loro famiglie.

E qui vuolsi notare a lode del Governo come parco e moderato esso sia stato nell'ordinare siffatti concentramenti, e come, massime nelle antiche provincie del Regno ove meno impellenti erano le esigenze del pubblico servizio, ben poche siano le religiose famiglie i di cui membri tutti abbiano dovuto abbandonare il proprio chiostro.

E giacchè si discorre del movimento che ebbe luogo nel 1862 nelle famiglie religiose delle provincie ove si estende l'azione dell'Amministrazione centrale della Cassa ecclesiastica, non sembra inopportuno qui di accennare che fra i 15,336 religiosi e religiose d'ogni specie tanto possidenti che mendicanti, i quali componevano al 1.o gennaio 1862 il personale delle sopraccennate famiglie, mancarono ai vivi 282, onde rimasero al 1.o gennaio 1863 n. 15,054 individui.

Fra i religiosi mancati ai vivi in quell'anno annoverandosi i possidenti in n. di 199 ne seguì una cessazione di passività che in complesso ascese a L. 64,605 85. D'onde ne segue che essendosi nel bilancio 1862 stanziate per pensioni religiose L. 2,800,000, non si ebbero

a pagare in detto anno per pensioni di detta specie che L. 2,733,394 15, e questa somma sarebbe quella che si avrebbe dovuto portare nel bilancio 1863 ove non si fossero dovute aggiungere alla medesima lire 24,605 83 per aumenti di pensione, cui si riconobbe aver ragione vari membri di famiglie religiose a seguito di più preciso accertamento dell'asse economico delle famiglie stesse, locchè portò la somma pagata per pensioni al 1.o gennaio 1863 alla complessiva somma di L. 2,760,000 che appunto venne allegata nel relativo bilancio.

*Affittamenti.* — Duecento quarantanove affittamenti furono fatti per cura dell'Amministrazione nel decorso dell'anno 1862, per beni che prima ancora erano tenuti a mezzadria.

L'annuo prezzo d'affittamento che se ne ottenne ascende a L. 205,843 80. E siccome gli stessi beni non davano prima alla Cassa che un reddito di L. 172,789 41, si ebbe per ciò un aumento di L. 33,054 39.

Nello stesso anno furono similmente 399 locazioni, mediante l'annuo fitto L. 2 . 03, di beni che prima erano affittati per L. 116,930 44, ottenendosi per tal modo un aumento di L. 10,213 61.

Finalmente s'addivenne pure alla rinnovazione di n. 916 affittanze, pel prezzo complessivo di L. 100,781 di fabbricati ed opifizi, pei quali prima si ricavavano solo lire 87,477 13, per cui si venne a cons re maggior reddito di L. 13,304 26.

Da quali risultanze chiaro si evince che nell'annata 1862 l'Amministrazione, per questo titolo, riportò in confronto dell'anno precedente un aumento di annuo prodotto di L. 56,572 26.

*Conto consuntivo dell'anno* 1861. — L'esercizio amministrativo dell'anno 1861 presentò risultati assai più favorevoli che non siano quelli ottenuti per gli esercizi anteriori, e quantunque le spese per le provincie dell'Umbria e delle Marche abbiano superate le somme allogate nel relativo bilancio, tuttavia non ne nacque gran dissesto per l'Amministrazione, la quale potè in gran parte sopperire alla deficienza, mercè i risparmi ottenuti sulle somme stanziate per le antiche provincie del Regno, come si scorge dalla seguente dimostrazione ricavata dal relativo conto consuntivo.

*Conto relativo alle antiche Provincie.*

Le esazioni dell'esercizio in discorso risultano come in appresso, cioè:

| | | |
|---|---|---|
| In conto residui 1860 e retro | L. 184366 70 | 4142907 83 |
| In conto rendite 1861 | » 3958541 13 | |

I pagamenti rilevano:

| | | |
|---|---|---|
| In conto residui 1860 e retro a | L. 459447 78 | 4330161 72 |
| In conto spese 1861 a | » 3870713 94 | |

| | | |
|---|---|---|
| Pagamenti eseguiti in più delle esazioni | | L. 187253 89 |
| Ma siccome rimangono ancora da esigersi, compreso il credito di L. 7307923 98 verso le finanze dello Stato | L. 8969827 53 | |
| Da queste dedotte le spese rimaste a pagare in | » 7647790 55 | |
| Ne risulta un avanzo di | L. 1322036 78 | 1322036 78 |
| Che a fronte delle eccedenze nei pagamenti dà un residuo di | | L. 1134782 89 |

*Conto relativo alle provincie dell'Umbria e delle Marche.*

| | | |
|---|---|---|
| Le esazioni rilevano a | | L. 3482019 26 |
| I pagamenti eseguiti a | | » 3911478 99 |
| Pagato in più | | L. 453459 73 |
| Le somme rimaste da esigere rilevano a | L. 991035 10 | |
| Le spese ancora a pagare ascendono a | » 1357202 24 | |
| Dovuto in più | L. 366167 14 | 366167 14 |

| | |
|---|---|
| Cosicchè da questo conto risulta un disavanzo di | L. 819626 87 |
| Ma siccome le antiche provincie presentano un avanzo disponibile di | » 1134782 89 |
| Così in complesso l'Amministrazione può, per gli esercizi successivi, contare sopra un avanzo di | L. 315156 02 |

Nel conto relativo alle antiche provincie si è fatto figurare nella parte attiva la somma avanti indicata di L. 7,307,923 98 alla Cassa ecclesiastica dovuta dalle Finanze dello Stato in restituzione di altrettante da essa pagate dal 1855 al 1861 per congrue ai parroci, e per sussidio al clero della Sardegna, in più di quanto era tenuta, a mente del prescritto dall'art. 24 della legge 29 maggio 1855.

Questa restituzione, come già si è dianzi accennato, forma l'oggetto di una pratica speciale della Direzione della Cassa ecclesiastica col Ministero delle Finanze, al quale si è pure dalla Direzione domandata la restituzione del pagato in più dalla Cassa, per l'oggetto di cui sovra, durante gli anni 1862, 1863, all'appoggio di un conto generale dimostrativo della contabilità della Cassa ecclesiastica per le antiche provincie, dal 1855 a tutto il 1863, dall'in allora presidente del Consiglio e ministro delle Finanze richiesto e da esso presentato quindi alla Camera dei Deputati, colla riserva di proporre al Parlamento quei provvedimenti che sarebbero stati opportuni onde sopperire al disavanzo nei fondi della Cassa ecclesiastica per gli anni scorsi, e decidere sulla parte che ha anticipato alla medesima il tesoro dello Stato.

Facendo il Governo luogo alla restituzione dell'addimandatagli somma, l'Amministrazione conterebbe di servirsene a soddisfare:

| | |
|---|---|
| 1. I prestiti e le suppeditazioni avute dalle Finanze dello Stato e dall'Economato Generale, rilevanti alla somma di | L. 3625812 99 |
| 2. A reintegrare il proprio patrimonio, e ad impiegare in fondi pubblici, secondo la sua legale destinazione, il prezzo di vendita dei beni, stato divertito nel pagamento delle congrue e dei sussidi al clero sardo nella somma di | » 2386356 32 |
| 3. A coprire la deficienza complessiva che presentano le contabilità della Cassa dal 1855 al 1861 in | » 1295751 67 |
| Totale eguale | L. 7307923 98 |

Si è detto di sopra, che le risultanze del conto del 1861 presentavano risultati più favorevoli di quelli ottenuti nel 1860, e ciò facilmente si appalesa dal confronto delle principali categorie di rendita di quell'anno con quelle del conto precedente del 1860.

| | | |
|---|---|---|
| Infatti le rendite del debito pubblico nel 1861 rilevano alla somma di | | L. 540766 08 |
| mentre nel conto 1860 sommarono a sole | | » 488333 66 |
| presentando così un aumento di | | L. 52216 42 |
| Gli interessi dei capitali nel 1861, rilevano a | L. 249326 41 | |
| Nel 1860 salivano solo a | » 200681 31 | |
| Si hanno così nel 1861 in più | L. 48645 10 | 48645 10 |
| Totale | | L. 100855 52 |
| Egli è ben vero che riscontrasi un minor prodotto degli stabili di | | » 38386 41 |
| il quale è dovuto alla vendita di beni, il cui prodotto venne impiegato nei due oggetti avanti menzionati, ma vi rimane pur sempre un utile annuo reale di | | L. 62169 11 |

Quanto all'eccedenza nelle spese che si riscontra, come si disse, nel resoconto dell'Umbria e delle Marche, essa proviene in massima parte dal pagamento dei debiti, così detti *plateali*, lasciati dalle Corporazioni religiose all'epoca della soppressione, da tributi arretrati che si dovettero pagare, da residue spese di presa di possesso, e finalmente dal rimborso delle scorte di particolare individuale spettanza dei membri delle Collegiate, rinvenute nei beni che costituivano la dote dei loro benefizi, e che si dovettero ad essi per ragione di giustizia rimborsare; circostanze queste che non si poterono prevedere all'epoca della compilazione del bilancio presuntivo dell'anno di cui è discorso.

*Operazioni seguite nell'anno* 1863.

*Liti.* — Nel riferire sovra quanto si è operato dalla Amministrazione della Cassa ecclesiastica, nel decorso dell'anno 1863, la Commissione prendendo innanzi tutto ad esame, come di consueto, la parte contenziosa, si fa ad osservare che alle liti pendenti allo scorcio dell'anno 1862, le quali ascendevano al numero di 280, ne furono pendente l'anno 1863 aggiunte altre 150, per cui in detto anno trovavansi vertenti davanti ai magistrati numero 430 cause.

Questo aumento nel numero delle liti, non potè a meno di fissare l'attenzione della Commissione, la quale mai non cessò di raccomandare alla Direzione di attenersi per quanto possibile nel comporre le sue vertenze alle vie amichevoli, anzichè ricorrere ai tribunali. Dalle istituite indagini venne a persuadersi che siffatto aumento di liti non debbesi punto attribuire a che l'Amministrazione non abbia, anche in quell'anno, con ogni mezzo cercato di evitare le giuridiche contestazioni, ma provenne unicamente da che i debitori degli enti morali, cui succedette la Cassa ecclesiastica, non la perdonano nè a pretesti, nè a cavilli per esimersi dal pagamento delle loro debiture arretrate, del che somministra una chiara prova la proporzione tra le cause che l'Amministrazione ha perdute, e quelle che ha guadagnate

Diffatti, delle succennate 430 cause, 131 si portarono nel decorso dell'anno a compimento, di cui 50 furono ultimate per recesso delle parti, e le rimanenti 81 furono decise dai tribunali. Ora fra queste 53 sortirono esito favorevole per la Cassa ecclesiastica, e solo 28 furono contro di essa giudicate.

Le altre cause in numero di 299, rimasero tuttavia pendenti.

Nel decorso dell'anno 1863 non vennero agitate cause, nè pronunziate sentenze, le quali siano per la Amministrazione d'importanza tale che meritino speciale menzione.

*Presa di possesso e svincolamento di benefizi devoluti alla Cassa.* — Durante l'anno 1863 l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica procedette alla presa di possesso di numero 374 benefizi, di cui 17 nelle antiche provincie, 231 nelle Marche, e 126 nell'Umbria. Siccome però di detti benefizi esistono tuttavia gl'investiti che ne godono le doti e ne adempiono i pesi, perciò per nulla mutano per ora lo stato finanziario della Cassa ecclesiastica, la quale non dovrà estendere sui medesimi l'ulteriore sua azione che alla cessazione degli investiti.

Nello stesso anno si addivenne all'affrancamento di numero 34 benefizi vacanti, le cui doti presentavano un complessivo valore di lire 484,362 92, di cui lire 207,837 99 costituivano la quota appartenente ai patroni, e le rimanenti lire 276,524 93 vennero devolute alla Cassa ecclesiastica. Siccome però lire 127,333 86 sono destinate a far fronte all'adempimento dei pesi che gravitavano sopra i benefizi di cui è caso, perciò la rimanenza libera di quelle doti si riduce alla somma di lire 149,191 07.

*Riscatto di censi e canoni.* — Centottantatrè enfiteusi furono svincolate nel 1863 nelle provincie cui si estende l'azione della Cassa ecclesiastica centrale.

Le annualità che si corrispondevano alla Cassa ecclesiastica, per dette enfiteusi, salivano alla somma di lire 3671 11. In corrispettivo degli svincoli presaccennati furono versate alla Cassa ecclesiastica lire 81,045 46, cioè per capitale, lire 58,723 76, e per laudemi lire 22,316 70.

Si procedette parimente al riscatto di 57 censi ed annualità di diversa natura del complessivo ammontare di lire 2632 23 pel corrispettivo di lire 49,640 27, le quali, aggiunte a quanto si è ricavato dalle enfiteusi affrancate, forma il complesso di lire 130,685 73.

Questa somma impiegata in effetti pubblici dello Stato darà certamente un prodotto assai maggiore di quello che percera la Cassa ecclesiastica dalle annualità riscattate, il quale sarà inoltre scevro da ogni cura e spesa di riscossione.

*Alienazioni di stabili.* — Quantunque anche in quest'anno le circostanze si presentassero poco favorevoli per la vendita di beni stabili, massime a fronte del disposto della legge 21 agosto 1862, ciò nullameno la Amministrazione della Cassa ecclesiastica alienò nel decorso dell'annata, per contratti di cui si erano intrapreso le trattative prima di detta legge, tanti terreni e fabbricati (non compresi i chiostri) pel valore complessivo di lire 1,423,832 61.

Su questa somma si esigettero in rogito lire 286,820 cent. 53, rimanendo così a pagarsi dai compratori alle epoche nei rispettivi contratti stabilite ll. 1,137,012 08.

Dai beni come sovra alienati l'Amministrazione, calcolandone il reddito al 5 per cento, ritrae l'annua somma di lire 71,191 61, mentre prima dai beni stessi non percepiva di reddito netto che la somma di lire 51,523 95, d'onde apparisce accresciuto l'annuo prodotto di lire 19,667 66.

Tale reddito sarebbesi aumentato quasi del 2 per cento quando la Cassa ecclesiastica avesse potuto impiegare il prezzo de' suoi beni in cartelle del Debito pubblico al valore in corso, ma le disposizioni della precitata legge 21 agosto 1862, che la obbligano a versare nelle casse dello Stato il prodotto delle vendite che ancora è autorizzata ad operare contro cartelle al valor nominale, le vietarono di approfittare di tale vantaggio.

| | |
|---|---|
| Nelle vendite di cui è discorso figurano ettari 1166 57 09 di terreni coltivi pel prezzo di | L. 1,302,282 93 |
| e fabbricati ed opifizi pel valsente di | » 121,549 68 |
| locchè forma appunto il totale prezzo di | L. 1,423,832 61 |

*Vendite di chiostri.* — Oltre ai beni e fabbricati di cui sovra è cenno, si vendettero pure in quell'anno n. 15 chiostri, cioè 7 nelle antiche provincie, 2 nell'Umbria e 6 nelle Marche, per il prezzo complessivo di lire 270,200 47, di cui pagavansi in rogito ll. 178,m. 891 61, rimanendo a pagarsi alle convenute more lire 91,308 86.

Dalla somma ricavata da queste vendite l'Amministrazione, impiegandola al 5 per cento, ricava un reddito di lire 13,510 02, mentre prima quei fabbricati erano per essa di onere anzichè produttivi.

*Affittamenti.* — Sebbene per l'emanazione della più volte citata legge 21 agosto 1862 anche per gli affittamenti l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica siasi nell'anno 1863 trovata meno libera nella propria azione dacchè dovette restringere il tempo delle locazioni ad un periodo meno lungo per non inceppare le vendite dalle Finanze dello Stato progettate a norma del prescritto della summenzionata legge, si ottennero, ciò malgrado, risultati che dir si possono comparativamente assai favorevoli.

Infatti si rinnovarono in detto anno 2207 affittamenti di stabili coltivi, posti nelle antiche e nuove provincie, con un aumento di annuo prodotto in lire 534,501 82, essendosi ottenuto l'annuo corrispettivo di lire 2,010,467 16, mentre il fitto precedente non saliva che alla somma di lire 1,505,965 34.

Del pari si rinnovarono nell'anno stesso 634 affittanze di fabbricati ed opifizi, non compresi però i chiostri, e si ottenne da tali rinnovate locazioni un fitto di lire 81,201 31, mentre prima non percepivansi da esse che annue lire 72,722 53, per cui si conseguì un aumento di lire 8,478 78.

Laonde si venne ad ottenere sul complesso delle locazioni un totale aumento di lire 542,980 60.

*Locazioni e concessioni in uso di chiostri.* — Resta però a dire dei chiostri che dall'Amministrazione vennero pure affittati in quell'anno in numero di 24, di cui 4 situati nelle antiche e 20 nelle nuove provincie.

Il corrispettivo ottenuto per la locazione di questi chiostri, che prima erano improduttivi, ascende a lire 16,669 84.

Un tale ramo di prodotto sarebbe certamente stato maggiore per la Cassa ecclesiastica qualora l'Amministrazione avesse potuto liberamente affittare o vendere i chiostri che pei seguiti concentramenti o per altre cause furono abbandonati dai religiosi che prima li occupavano; ma col regolamento del 25 settembre 1862 essendosi fatta facoltà ai Municipii di chiedere la concessione in uso di quei fabbricati religiosi che loro potessero occorrere per pubblico servizio, ciò fece sì che la Cassa ecclesiastica trovossi costretta ad annuire alle domande di 21 Comuni e di concedere ai medesimi l'usufrutto di 31 edifizi, mediante il corrispettivo di un tenue canone non corrispondente al certo al prezzo di locazione che altrimenti essa avrebbe potuto pretendere, il quale non ascese in complesso che a lire 9,134 27, dalle quali dedotte lire 2,073 41 per pigione che prima si ritraeva da alcuni fra detti fabbricati, rimane il prodotto netto di lire 7,060 86, che per sua natura vuolsi aggiungere alla somma ottenuta come sovra per corrispettivo dei chiostri affittati in lire 16,669 84; si ha quindi un ammontare complessivo di lire 23,730 70.

*Concentramenti.* — Nelle antiche provincie del Regno ebbero luogo nell'anno 1863 n. 6 concentramenti di famiglie religiose d'uomini, le quali componevansi di 59 individui. Fra questi 52 trasferivansi a coabitare in altri chiostri dello stesso Ordine, mentre 7 erano sulla loro domanda regolarmente ammessi a godere fuori chiostro la pensione ad essi dovuta.

Nelle provincie dell'Umbria e delle Marche furono ordinati dal Governo 28 concentramenti, fra cui 20 di famiglie religiose d'uomini e 8 di donne.

Il complesso degl'individui a cui venne applicata siffatta disposizione rileva a 329. Fra questi contansi 172 religiosi e 157 monache.

Fra i 172 religiosi compresi nel concentramento 86 si trasferirono a coabitare in altri chiostri del loro Ordine ad essi assegnati, 86 furono secolarizzati.

Fra le monache 72 andarono pur esse nei chiostri dal Governo loro assegnati, mentre 85 preferirono di vivere fuori chiostro, coabitando però, famiglia per famiglia, in case private loro gratuitamente concesse od affittate.

Nelle provincie di nuova annessione un gran numero di religiosi mendicanti abbandonava il chiostro nell'anno di cui si discorre, sebbene essi siano quasi i soli i quali dai decreti e per le disposizioni emanate dai regii Commissari Generali straordinari avessero avuta facoltà di continuare a far vita comune nei chiostri, perchè ad essi non era stata assegnata pensione di sorta.

Osservò la Direzione doversi un tal fatto attribuire a che, incolpati di mene politiche e di macchinazioni ostili al Governo, ne venne dalle Autorità politiche locali chiesto ed ottenuto l'allontanamento dai chiostri che prima occupavano, e che ritenevansi quali centri di reazione e fomiti di diserzione e renitenza alla leva.

Fra tali chiostri vennero principalmente accennati quelli dei Minori Osservanti d'Orvieto e di Massa, e sovratutto quello dei Cappuccini di Todi.

Mentre si tien parola del movimento del personale nelle famiglie religiose, che ebbe luogo pei concentramenti seguiti nel 1863, occorre l'aggiungere un cenno dei decessi che avvennero nelle stesse famiglie in quell'anno, e delle loro conseguenze finanziarie per la Cassa ecclesiastica.

Nelle famiglie religiose delle antiche provincie decedettero n. 14 religiosi e 27 monache, in complesso 41 individui. Ne risultò per la Cassa ecclesiastica una riduzione di lire 7,167 21 sul complesso delle pensioni che avrebbe dovuto corrispondere durante l'annata 1863.

Similmente fra i religiosi dell'Umbria e delle Marche ebbero luogo 151 decessi, i quali recarono nella somma dovuta per pensioni entro l'anno 1865 una riduzione di lire 27,955 73, per modo che si ebbe in totale sulle pensioni per l'anno di cui si tratta una diminuzione di lire 35,122 99.

*Conto consuntivo dell'anno* 1862. — Preso ad esame il conto amministrativo dell'esercizio 1862 la Commissione ebbe a rilevare che esso presenta nel suo complesso, in paragone anche di quello dell'anno precedente, risultati ancora più favorevoli.

Risulta infatti che le riscossioni eseguite in quell'anno superano le spese, per modo che si ottenne un avanzo di lire 198,440 48.

Si deduce quindi dall'esame di tale conto che le attività calcolate nel bilancio 1862 e quelle arretrate rimaste ad esigere, come risulta dal conto consuntivo dell'anno 1861, ammontano alla somma complessiva

| | | |
|---|---|---|
| di | | L. 17,492,430 68 |
| e quella effettivamente riscosse a | | » 8938106 94 |
| il che presenterebbe, egli è vero, una differenza in meno di | | L. 8538323 74 |
| Ma, siccome rimangono ancora ad esigersi per rendite diverse arretrate, pel cui incasso dall'ufficio centrale furono date energiche disposizioni; | L. 2043003 33 | |
| e siccome la Cassa ecclesiastica è tuttora in credito verso le Finanze dello Stato per quote di congrue ai parroci e per sussidi al clero sardo pagati per conto delle Finanze stesse di | » 8189029 85 | |
| Totale | L. 10232033 18 | 10232033 18 |
| Si ha quindi un attivo maggiore del presunto in bilancio di | | L. 1693099 44 |

| | |
|---|---|
| Si rileva del pari dal detto esame che le spese autorizzate ascendevano alla complessiva somma di | L. 12469336 83 |
| e che quelle pagate rilevano a | » 8760056 46 |
| in guisa che rimangono a pagarsi sulle passività allogate in bilancio | L. 3709280 37 |

il cui soddisfacimento intendesi effettuare dall'Amministrazione di mano in mano che avrà luogo la riscossione dei residui attivi.

Le passività di cui è caso consistono:

| | |
|---|---|
| 1. Nel pagamento di spese di diversa natura portate nel bilancio degli anni precedenti e rimaste per varie cause al giorno d'oggi ancora insoddisfatte per | L. 825192 41 |
| 2. Nell'impiego a frutto di capitali stati provvisoriamente divertiti pel pagamento delle congrue e sussidi per | » 3962220 80 |
| 3. Nella restituzione alle Finanze dello Stato, ed all'Economato generale dei fondi da essi somministrati dal 1855 al 1860 in | » 1447312 07 |
| 4. Nella restituzione alle stesse Finanze di prestiti senza interesse fatti da esse alla Cassa ecclesiastica coerentemente alle disposizioni delle apposite leggi in | » 2178270 92 |
| Totale | L. 8413523 70 |

Le quali lire 8,413,523 70 dedotte dalla somma delle lire 9,709,280 37, che sovra si disse disponibile per far fronte alle passività insoddisfatte, lasciano una rimanenza attiva di lire 1,295,731 67; lo che conferma i favorevoli risultati, dei quali si è dianzi fatto cenno.

Dall'esame del conto, di cui si è sin qui discorso, si scorge che l'avanzo effettivo sulla categoria *Pensioni ai membri delle famiglie religiose soppresse* si presenta in realtà inferiore a quello che dovrebbe essere se si riguarda al numero dei decessi di detti religiosi avvenuti nell'anno cui il conto si riferisce. Di tale differenza la Direzione addusse le seguenti ragioni:

Fra le corporazioni religiose soppresse nell'Umbria e nelle Marche molte ve ne sono ai cui membri la Cassa ecclesiastica non sarebbe tenuta di corrispondere che una pensione al disotto delle lire 260 annue, e ciò a motivo della tenuità delle rendite dell'asse patrimoniale che possedevano prima della soppressione.

Ma tali corporazioni religiose, quantunque possedessero ben tenui rendite, pur tuttavia prima dell'epoca anzi accennata avevano mezzo di campar la vita abbastanza agiatamente, perchè aggiungevano ai redditi

dal loro patrimonio le pensioni, delle quali quasi tutti i membri delle corporazioni stesse godevano sul Debito pubblico romano in corrispettivo dei beni che alla cessazione dell'Impero francese ed all'epoca della ripristinazione delle corporazioni religiose negli Stati Pontificii non si poterono, o non si vollero loro restituire.

Siffatte pensioni, quantunque per la maggior parte individuali, erano dagli assegnatari conglobate coi redditi delle famiglie nelle quali convivevano, aumentandone così il benessere e l'agiatezza.

Per la natura loro cotali pensioni, o assegni che dir si vogliano, non essendo fra quelli che il Governo italiano riconobbe, e che continua a pagare come succeduto al Governo pontificio, non vennero perciò, vietandolo il disposto dei decreti di soppressione, contemplati nel còmputo dei redditi del decennio in base al quale liquidaronsi le pensioni, e videro così senza lor colpa i pensionati e quelli che partecipavano delle loro pensioni diminuito il reddito di cui prima godevano.

L'Amministrazione della Cassa ecclesiastica si fece un dovere di fare presso il Ministero delle Finanze gli occorrenti uffizi affinchè fosse in qualche modo provveduto al danno cui senza loro colpa quei religiosi sottostavano; ma non essendo al riguardo emanato il desiderato provvedimento, si rivolse al Ministero di Grazia e Giustizia, proponendogli di concedere a quelle corporazioni relig'ose, ai cui membri sarebbe toccata una pensione minore di lire 360 annue, un supplemento a titolo di sussidio, il quale valesse a fagli godere di una lira al giorno per le coriste e professi, e di centesimi settantacinque per le converse e laici. Proposta che il Ministero accoglieva favorevolmente.

A ta'e concessione si addivenne quindi di mano in mano che ne fu fatta domanda, e che dalle assunte informazioni venne a risultare della mancanza d'ogni altro mezzo ai ricorrenti.

Nel 1863 le corporazioni religiose per tal modo sussidiate erano sessantaquattro, fra cui sole cinque d'uomini, e la relativa spesa rilevò alla somma di lire 44,041 51.

Al che si venne osservando dalla Direzione che il numero delle corporazioni religiose maschili sussidiate è ridotto a cinque, non già perchè molte altre case religiose non si trovassero ad avere una pensione inferiore a lire 360 per cadun membro di esse, ma perchè non si credette di accordare sussidi che nei soli casi di somma ed assoluta necessità, la quale non venne riconosciuta per quelle famiglie, i cui membri o col mezzo dell'elemosina delle messe o coll'adempimento dei pii legati, o con attendere a speciali incombenze hanno mezzo di aggiungere quel tanto che ad essi è necessario per campar onoratamente la vita.

La Commissione già nella sua precedente relazione faceva plauso alla misura dianzi accennata come quella che era stata consigliata dai principii di umanità non solo, ma di una ben intesa equità, ed ora non può a meno che approvare l'uso conveniente che se ne è andato facendo.

*Direzione speciale della Cassa ecclesiastica di Napoli.* — Nell'ultima relazione che onoravasi di rassegnare a V. M., la Commissione, mentre esprimeva il suo rincrescimento di non essere stata posta in grado di riferire sovra quanto si fosse operato dalla Cassa ecclesiastica nelle Provincie Napolitane nell'anno 1861, ove ne era stata estesa l'azione con decreto luogotenenziale del 17 febbraio di quell'anno, manifestava ad un tempo la fiducia in cui era di conseguire in tempo gli opportuni ragguagli e documenti, onde poter comprendere nella prossima sua relazione, concernente l'anno 1862, quanto avesse tratto allo stato della Cassa ecclesiastica in quelle Provincie, ed alle singole operazioni che avrebbero avuto luogo nel decorso di quell'anno, non che al bilancio e conto consuntivo, compilato da quella speciale Amministrazione, ma ora è dolente di dover far presente a V. M. che sebbene la Direzione generale sia stata sollecita nel chiedere quei documenti, a mente del disposto dal regolamento per l'esecuzione dell'anzi accennato decreto, onde poterli somministrare alla Commissione, non le fu fatto tuttavia di ottenerli nè per l'anno 1862, nè pel 1863, stantechè le particolari circostanze in cui versava tuttora quella speciale Amministrazione, come affermava chi ne è capo, non le avrebbero permesso di riunire gli elementi necessari per adempiere al prescritto del citato regolamento.

Da quanto si è andato sin qui esponendo, la Commissione conseguì l'intimo convincimento che l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica abbia anche per gli esercizi cui si riferisce la presente relazione lodevolmente adempito al grave incarico affidatole, promovendo in ogni ramo di prodotto, spettante alla Cassa, un non spregievole aumento, malgrado le meno propizie circostanze in cui essa versava, ed i vari aggravi cui venne la medesima man mano assoggettata.

Questi favorevoli risultati ridondano a manifesta lode dell'Amministrazione, di coloro che vi prestarono la loro cooperazione, ed in ispecial modo di chi, essendovi a capo, seppe darvi gli opportuni indirizzi.

Sire!

Qualora venga approvato il progetto di legge sull'asse ecclesiastico, che pende tuttora avanti il Parlamento, la Cassa ecclesiastica cesserà di esistere; ma ove si ponga mente alle circostanze ond'ebbe origine, ed a quanto andò fin qui operando, sebbene non abbia avuto campo, per insufficienza di mezzi, a soddisfare pienamente alle mire benefiche di V. M., non si potrà però a meno di riconoscere che essa prestò utili ed importanti servizi allo Stato.

Siamo con profondo rispetto,

Sire,

Di Vostra Maestà

Umilissimi e fedelissimi sudditi
*Des Ambrois*
*Galvagno*
*Spada*
*Mameli*
*Oytana*
*Tonello*
*Di Monale*

Torino, 14 novembre 1864.

# ULTIME NOTIZIE

TORINO, 13 DICEMBRE 1864

*Comuni che deliberarono d'assumere l'anticipazione dell'imposta fondiaria 1865 per conto dei loro amministrati.*

(Vedi numeri precedenti).

Antillo (1), Arena Po, Albaredo, Arnaboldi; Atripalda, Argentera, Boves, Campo di Giove, Campospinoso, Concordia, Civasco, Castelletto Stura, Elva, Fermignano, Gattatico, Golferenzo, Gorrino, Monchio, Mezzano Siccomario, Morondo, Marciana, Majolo, Nicorvo, Origioso, Pergola, Piode, Roccasparvera, S. Damiano Macra, Ussolo, Vitulano, Vette, Villetta Barrea, Zocca.

(1) Per quote insoddisfatte al 15.

Il consigliere provinciale cav. Carlo Cocozza Campanile assunse in proprio l'anticipazione fondiaria assegnata al Comune di Dannarano con rinunzia al 6 p. 0[0 a favore dei contribuenti.

Il nobile Carlo Arnaboldi Gazzaniga offrì il danaro necessario al pagamento anticipato dell'imposta fondiaria pei Comuni di Albaredo, Broni, Campospinoso, Cicognola, Stradella.

Così pure i signori Carnalli, avv. Locatelli Stanislao, e Beccaria D. Giuseppe pel Comune d'Arena Po; tutti con rinunzia alla sopratassa.

La Deputazione Provinciale di Chieti conchiuse un prestito di lire 700 mila per anticipo dell'imposta fondiaria 1865: pei contribuenti della Provincia, esclusi i Corpi Morali d'ogni specie ed i Comuni per cui avessero effettivamente provveduto i rispettivi Municipii.

---

Il Senato nella seduta di sabato approvò senza grave contestazione ed a grande maggioranza di voti i seguenti progetti di legge:

1. Autorizzazione alle società industriali e commerciali di stabilire la propria sede fuori della capitale;
2. Trasferimento della Corte di cassazione da Milano a Torino;
3. Iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita di L. 1,067,000 a favore della Città di Torino;
4. Autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1862 e 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici;
5. Maggiori spese sui bilanci 1862 e 1863 del Ministero di Grazia e Giustizia;
6. Spesa straordinaria sul bilancio 1864 dei Lavori Pubblici per la costruzione di una linea telegrafica da Matera a Lagonegro;
7. Maggiore spesa sul bilancio 1864 dei Lavori Pubblici per la collocazione e surrogazione di fili telegrafici da Otranto a Torino e da Rimini a Pescara;
8. Spese straordinarie sul bilancio 1864 della Marina per l'impianto di officine negli stabilimenti di Castellammare e Genova;
9. Spesa straordinaria sui bilanci 1863 e 1864 della Marina per il prolungamento del bacino di raddobbo in Genova;
10. Convalidazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1864 e retro della Marina;
11. Stabilimento della Scuola d'applicazione degli ingegneri idraulici in Ferrara;
12. Aumento di forza nell'arma dei Carabinieri Reali.

Successivamente udì l'interpellanza mossa dal senatore Di Revel al Ministro dell'Interno sui luttuosi fatti successi in Torino nei giorni 21 e 22 settembre ultimo, con richiesta che vengano dal Governo comunicati al Senato gli atti dell'inchiesta giudiziaria, la quale istanza fu consentita dai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

In quella poi di ieri il Senato, dopo varie comunicazioni d'ufficio, ha intrapreso la discussione di altro dei progetti di legge all'ordine del giorno relativo alla ritenuta sugli stipendi degl'impiegati e sulle pensioni, il quale è stato oppugnato dai senatori Siotto-Pintor, Di Revel e Castagnetto, e sostenuto dal Ministro della Finanza e dal relatore senatore Martinengo Giovanni.

Nella stessa seduta il Ministro di Finanze ha presentato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera elettiva:

1. Convalidazione del R. Decreto 5 novembre 1863 relativo agl'impiegati del Lotto;
2. Convalidazione del R. Decreto 30 agosto 1863 per l'unificazione di alcuni dazi di esportazione;
3. Spesa straordinaria per l'impianto e l'attuazione delle nuove leggi d'imposta;
4. Spesa straordinaria per affrancamento di servitù nell'ex-Principato di Piombino;
5. Maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860-62-63 del Ministero dell'Interno;
6. Spesa straordinaria per l'acquisto di mobili ad uso degli uffizi delle dogane;
7. Spesa nuova sul bilancio 1863 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio col titolo di spese per epizoozie;
8. Maggiori spese sui bilanci 1861-62-63 del Ministero degli Esteri;
9. Unificazione dell'imposta sui fabbricati.

La Camera dei deputati nella tornata di ieri trattò di uno schema di legge pel quale son concessi gratuitamente al Municipio di Napoli alcuni terreni e fabbricati posseduti dallo Stato. Presero parte alla discussione, che ne seguì, i deputati Castellano, Cortese, San Donato, Carlo Alfieri, D'Ayala, Bixio, Catucci, Sanguinetti, Boggio, il Presidente del Consiglio, il Ministro della Guerra e quello dell'Interno.

---

# DIARIO

Come alcuni giorni prima a Vienna i soldati dell'Austria, così quelli di Prussia fecero il 7 corrente ritorno trionfale dai Ducati a Berlino in mezzo alla popolazione plaudente. Nè il Re volle essere da meno dell'Imperatore in festeggiare e in onorare le vittoriose sue truppe. Andando a riceverle fuori della capitale S. M. pubblicava il seguente ordine dell'esercito: « La guerra gloriosa contro la Danimarca è terminata, ed è stata seguita da gloriosa pace. Da circa mezzo secolo i soldati della Prussia rimasero inerti salvo un breve ma onorato intervallo. Voi, soldati del mio esercito che aveste il privilegio di compiere le gesta dell'ultima guerra, avete rinnovato la gloria delle armi prussiane. Le giornate di Düppel e Alsen sono consegnate in eterno nella storia della guerra mercè l'eroismo vostro. La mia flotta, ancora nuova, si è unita degnamente all'esercito e nei primi suoi combattimenti non istette a contare il numero delle navi nemiche. Di un animo colle valorose schiere del mio augusto alleato l'Imperatore d'Austria voi vinceste il nemico dappertutto. La benedizione della Provvidenza riposava su voi, perchè avevate il timore di Dio, perchè foste fedeli al dovere e obbedienti e prodi. Ma anche le altre parti del mio esercito si sono acquistate la mia soddisfazione. Forze ragguardevoli di questo esercito protessero con penoso servizio le frontiere orientali dello Stato contro la ribellione che le minacciava; e gli altri corpi hanno mantenuto con servizi indefessi la rinomanza che abbiamo di essere pronti sempre alla guerra. Il nuovo ordinamento che io diedi all'esercito ha dunque subito la prova con isplendore. Io getto gli occhi con gioia e con orgoglio sul complesso della gloriosa mia forza militare, e in nome mio e in nome della patria io vi esprimo tutta la mia riconoscenza, la mia gratitudine reale. Voglia Iddio benedire la Prussia anche in futuro! »

Mancando di temi nuovi i giornali rimestano la faccenda delle candidature alla Corona dei Ducati. Lasciati da parte i pretendenti minori ora più non si parla che del Duca d'Augustenborgo, del Granduca d'Oldenborgo, del Principe Federico d'Assia, del Re di Prussia e dell'Imperatore d'Austria. Delle rivendicazioni che muovono Austria e Prussia lettere da Berlino discorrono sottosopra in questo modo: Il Re Guglielmo discende dalla Principessa Elisabetta, figliuola al Re Giovanni I di Danimarca, e dall'Elettore di Brandeborgo Gioachino I. Nel contratto di nozze avvenuto nel 1500 fu stipulato che se il padre della sposa fosse rimasto senza discendenti maschi la successione ai Ducati sarebbe toccata ai discendenti di Elisabetta e di Gioachino. Egli è vero che siffatta clausola non venne eseguita; ma l'ineseguimento non invalida i diritti e le pretensioni e questo solo dimostra che furono usurpatori i Re di Danimarca che da Cristiano II in poi regnarono sopra i Ducati. Nè il protocollo di Londra del 1851 sta contro la Prussia, la quale invoca contro Augustenborgo, Assia e Oldenborgo le rinunzie ai Ducati fatte dai Principi di quelle Case nel 1773 e nel 1850 e sostiene che la legge di successione pel Regno di Danimarca dell'anno 1853 non fu invalidata per quanto concerne i Ducati che dal recente trattato di Vienna.

I giornali austriaci rispondono a questo ragionamento nella parte che riguarda direttamente la Casa imperiale. Se la Prussia ricorre per rintracciare l'origine de'suoi diritti alla Principessa Elisabetta l'Austria ricorda che i diritti della figliuola di Cristiano II, successore di Giovanni I, stanno sopra a quelli dei figliuoli della sua sorella Elisabetta maritata nei Brandeborgo. Ora questa figliuola di Cristiano andò a marito in Austria a Francesco di Lorena e fu la madre e l'avola di tutti i Principi della Casa imperiale.

È però da aggiungere che a queste investigazioni storiche i giornali austriaci non danno grande importanza e che, secondo appare, non le tengono in maggior conto i due Governi stessi che vi sono interessati. È cosa dunque assai più probabile che l'Austria e la Prussia stiano cercando altro modo di componimento da sottoporre al giudizio o alla sanzione della Dieta germanica.

Il Consiglio degli Stati svizzeri adottò nella tornata del 10 le conclusioni stategli presentate dalla sua Commissione per l'introduzione di un codice di commercio generale nella Confederazione. Le conclusioni dicono che l'accordo dei Cantoni in somigliante materia giova alla Confederazione e chiedono che si dia l'incarico al Consiglio federale d'invitare i Cantoni a discutere in comune il disegno di codice commerciale che già venne elaborato per cura del dipartimento federale del commercio e dei pedaggi.

Sono a Trieste altri due piroscafi, uno francese e l'altro inglese; per imbarcare altri 2200 volontari austriaci del Messico. I tre vapori che già partirono da quel porto avevano a bordo fra tutti e tre 3420 uomini. Verso la fine di gennaio vi vorrà ancora una nave per trasportare il resto dei volontari perchè gl'ingaggi non saranno finiti che in quel torno.

Sulla metà di gennaio partirà pure pel Messico col titolo d'ispettore generale delle finanze il francese signor Bonnefonds. Egli sarà accompagnato, dice un giornale parigino, da un ispettore posto sotto i di lui ordini e dovrà mettere su nei luoghi più importanti i varii servizi finanziari dell'Impero.

La *Patrie* aggiunge, sopra lettere da Messico 10 novembre, la notizia della partenza da Guadalajara di un Corpo spedizionario verso la Sonora. Gli uomini della spedizione giunti ad Acapulco dovevano imbarcarsi sopra tre navi da guerra francesi. Scopo della spedizione sembra sia quello di sottomettere le tribù selvagge e guerriere dei Yaquis che hanno saputo conservare sin qui l'indipendenza loro e nelle cui terre giacciono ancora intatte miniere ricchissime.

Lettere da Calcutta 8 novembre, Singapur 7 e Hong-Kong 1.o dello stesso mese portano ragguagli vaghi sulla Cina e di qualche momento pel Giappone. L'ultima sconfitta toccata al Principe di Nagato, dice l'*Osserv. Triest*, rese i Giapponesi più rispettosi verso le Potenze europee. I ministri del Principe visitarono Yokuhama e conferirono colle autorità sia indigene che straniere, poi tornarono a Simonosaki a bordo di una nave da guerra inglese. I nobili furono richiamati a Yeddo come prima dei dissensi cogli stranieri e si ha motivo a credere che nei porti stati aperti in virtù dei trattati le cose procederanno oramai ordinatamente.

---

Successo scontro fra due treni merci presso Busalla; sono date disposizioni per sgombrare la via.

---

## DISPACCI ELETTRICI PRIVATI
(Agenzia Stefani)

*Parigi, 12 dicembre.*

*Chiusura della Borsa.*

| | |
|---|---|
| Fondi Francesi 3 0[0 (chiusura) | — 66 05 |
| Id. id. 4 1[2 0[0 | — 93 80 |
| Consolidati Inglesi | — 89 1/2 |
| Consolidato italiano 5 0[0 contanti | — 65 70 |
| Id. id. id. in liquidazione | — 65 75 |
| (Valori diversi) | |
| Azioni del Credito mobiliare francese | — 931 |
| Id. id. id. italiano | — 417 |
| Id. id. id. spagnuolo | — 598 |
| Id. str. ferr. Vittorio Emanuele | — 320 |
| Id. id. Lombardo-Venete | — 508 |
| Id. id. Austriache | — 443 |
| Id. id. Romane | — 275 |
| Obbligazioni | — 225 |

*Londra, 12 dicembre.*

I rapporti ufficiali dei Separatisti del 28 novembre recano che Sherman avendo trovato Macon difesa fortemente si è diretto all'est verso la riviera Omnulguée.

Assicurasi che 30,000 veterani dell'armata di Lee sono arrivati ad Augusta.

I Governi della Georgia e della Carolina del Sud hanno ordinato alle milizie d'impedire il passaggio a Sherman.

Beauregard e Johnston trovansi a Macon ed Augusta, ma non credevano che le loro forze fossero sufficienti per arrestare Sherman.

Hood continua la marcia sopra Nashville; vorrebbe unirsi con Breckendwig nel Tennessee onde insieme attaccare Sherman alle spalle.

*Parigi, 12 dicembre.*

Dal *Moniteur*:

Oggi ebbero luogo i funerali di Mocquard. Vi assistevano i ministri e i rappresentanti di tutti gli ordini dello Stato. Furono pronunziati due discorsi uno dal maresciallo Vaillant il quale venne a dare al defunto il supremo addio a nome dell'Imperatore; e un altro da Laguerronnière a nome del Senato.

I giornali smentiscono la voce che il dott. Conneau sia gravemente ammalato.

---

## CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
BORSA DI TORINO.
(*Bollettino officiale*)

13 dicembre 1864 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0[0 C. d. m. in c. 65 30 50 50 47 55 — corso legale 65 47 1[2 C. d. m. in liq. 65 57 1[2 pel 31 xbre, 66 10 10 pel 31 gennaio.
Consolidato 5 0[0. Piccola rendita da 200 a 50. c. d.m. in c. 65 45 60 55 55 — corso legale 65 50.

---

BORSA DI NAPOLI — 12 Dicembre 1864.
(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0[0, aperta a 65 90 chiusa a 65 90
I. 3 per 0[0, aperta a 43 chiusa a 43.

---

BORSA DI PARIGI — 12 Dicembre 1864.
(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

| | | giorno precedente | |
|---|---|---|---|
| Consolidati inglesi | L. | 89 1,8 | 89 1[8 |
| 3 0[0 Francese | » | 66 10 | 66 05 |
| 5 0[0 Italiano | » | 65 75 | 65 70 |
| Certificati del nuovo prestito | » | » » | » » |
| Az. del credito mobiliare Ital. | » | » » | 417 » |
| Id. Francese liq. | » | 935 » | 932 » |
| *Azioni delle ferrovie* | | | |
| Vittorio Emanuele | » | 317 » | 317 » |
| Lombarde | » | 511 » | 507 » |
| Romane | » | 273 » | 275 » |

G. FAVALE gerente.

## AVVISO

Con atto 7 dicembre corrente ricevuto dal dottore notaio esercente a Bologna Cesare Calandrelli, Giuseppe Pasti fu Felice ivi residente, rivocò la procura da lui passata al signor avvocato Giuseppe Rosoni di Ancona, coll'atto 20 aprile 1863 non che quella *ad lites* passata al suo signor proc. in Torino onde cessi in essi la rappresentanza ed ogni atto in nome di esso signor Pasti;

Del che si diffida chiunque spetti per gli effetti previsti dalla legge. 5895

## AVVISO AI CREDITORI

*della fallita Piumati e Rocca*

Il sottoscritto fece procedere al riparto delle somme loro dovute e si invitano a passare nel suo ufficio onde farne il ritiramento e spedirne regolare quitanza.

Torino, 5 novembre 1864.

5492 Girio p. c.

## SOCIETA' ANONIMA dei Molini di Torino

L'assemblea generale degli azionisti è convocata per le ore 2 pomeridiane del lunedì 19 corrente nel solito locale dei Molini di Dora, per cui si prega i medesimi d'intervenire nel maggior numero possibile.

5863 *L'AMMINISTRAZIONE.*



## MINISTERO DELLA CASA DI S. M.

### INCANTO DI CAVALLI E DI PULEDRI

Si deduce a notizia del pubblico che nel giorno di sabbato 17 del corrente mese di dicembre e nel locale delle reali scuderie (via della Zecca, num. 7), sarà venduto all'asta pubblica considerevole numero di cavalli di riforma, da sella, da tiro e di agricoltura, non che di puledri di varie età e razze, questi ultimi per causa di riduzione operata nella R. scuderia di Veneria Reale

L'incanto sarà aperto alle ore 9 antimeridiane.

La deliberazione sarà fatta al migliore offerente a pronti contanti e senza guarentigia.

Torino, 6 dicembre 1864.

*Il capo div. al ministero della R. Casa Commissario delle RR. scuderie*

5779 C. FERRERO.

## DIFFIDAMENTO

Il sottoscritto diffida il pubblico che non sarà per riconoscere le esazioni ed i debiti che avesse fatto o che fosse per contrarre il di lui figlio Giovanni Battista Pisone, non avendo col medesimo più nulla di comune in commercio.

Vercelli, 9 dicembre 1864.

Pisone Ignazio lattaio e fabbricante di pompe, corso Carlo Alberto, porta numero 104, dirimpetto alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo. 5873

MODIFICAZIONE DI SOCIETA'.

Per accordi seguiti col cav. Israel Guastalla di Modena, i signori Carlo e fratelli Bonaccini pure di Modena, hanno cessato di far parte dal giorno 11 novembre 1864, della società stabilitasi in Torino sotto la firma F. Guastalla e Comp., per l'impresa della costruzione della ferrovia — Torino-Savona, ecc. 5875

5894 CITAZIONE

La signora contessa Elisa di Ricaldone moglie legalmente separata del conte Cesare Bianchi di Pomarè dimorante in Fossano, con atto in data di ieri del signor Giuseppe Trona usciere presso il tribunale del circondario di questa città, evocò il detto di lei marito già qui domiciliato, ed ora di residenza, dimora e domicilio incerti, a comparire avanti il lodato tribunale per le ore 10 ant meridiane delli 17 corrente onde essere autorizzata ad esigere dalla ragion di banca fratelli Casana di questa città, la somma di L. 30.000 e ad acconsentire alla cancellazione dell'ipoteca presa a garanzia di detta somma.

Torino, 13 dicembre 1864.

Gressi sost. Girio.

## MINISTERO DELLE FINANZE

### DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Benevento.

| Situazione degli stabili — Provincia | Comune | Se rustici od urbani | Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gl'incanti | Corrispondente loro valore complessivo | Luogo ove si aprirà l'asta | Data della medesima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benevento | S. Martino, S. Nicola Manfredi, Apice S. Giorgio la Montagna, S. Giorgio la Molara, Cercia Maggiore, Apice, Coppaloni Sant'Angelo a Cupolo, Paupisi e Paduli | Rustici ed urbani | 47 | 169224 69 | Direzione demaniale di Benevento | 26, 27, 28, 29, 30 e 31 x.bre 64 |
| Id. | S. Marco de' Cavoti, e S. Giorgio la Molara | Id. | 21 | 6816 83 | Uff. di reg. di S. Giorgio la Molara | 26, 27 28, 29 e 30 id. |
| Id. | Cercia Maggiore | Rustici | 26 | 66023 14 | Id. Colle Sannita | 26, 27, 28, 29 e 30 id. |
| Id. | S. Bartolomeo in Galdo | Urbani | 2 | 1387 96 | Id. S. Bartolomeo | 26 id. |
| Id. | Montefalcone | Rustici ed urbani | 28 | 14832 23 | Id. Castelfranco | 26, 27, 28, 29, 30 e 31 id. |
| | | Totale | 124 | 258334 87 | | |

Benevento, 25 novembre 1864.

## MINISTERO DELLE FINANZE

### DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DEL DEMANIO

Tabella indicativa dei beni demaniali che si pongono in vendita in esecuzione della legge 21 agosto 1862, num. 793, nella provincia di Cuneo.

| Situazione degli stabili — Provincia | Comune | Se rustici od urbani | Numero complessivo dei lotti in ragione del luogo ove si tengono gli incanti | Corrispondente loro valore complessivo | Luogo ove si aprirà l'asta | Data della medesima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuneo | Cuneo | Rustici | 1 | 45749 12 | Cuneo Ufficio della prefettura | 30 1 x.bre 1864 |

Cuneo, 15 novembre 1864.

## SOCIETA' DELLE STRADE FERRATE del sud dell'Austria e della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

### AVVISO

L'Imp. R. tribunale di commercio di Vienna porta a comune conoscenza che sopra istanza del signor dott. Giulio Grimm procuratore della signora baronessa di Romeuf di Parigi venne decretata l'ammortizzazione per causa di smarrimento di dieci titoli interinali di azioni dell'imp. R. priv. Società del sud dell'Austria, Lombardo-Venete e dell'Italia Centrale, datate Vienna, 1 gennaio 1859, col testo tedesco, francese, italiano ed inglese, portanti i numeri 421,691 fino al 421,700 inclusive, dell'importo di fiorini 2000. — V. A. pari a franchi 500 — ed a lire sterline 20 per azione, sulle quali è stato effettuato finora il versamento di franchi 450 per azione,

Nonchè dei corrispondenti stacchi semestrali (coupons) annessi alle azioni stesse dal numero 6 al num. 18, dei quali il primo cioè il numero 6 scadeva in novembre 1862.

I detentori di tutti o di alcuni dei suddetti titoli interinali di azioni o dei relativi stacchi o quelli che credessero di far valere su quei titoli un qualche diritto, sono invitati a farne dichiarazione al predetto I. R. tribunale di commercio in Vienna nel termine di un anno, sei settimane e tre giorni dalla data del presente avviso, trascorso il qual termine i titoli interinali di azioni e gli stacchi suddescritti saranno dichiarati ammortizzati

Vienna, 22 novembre 1864. 5887

## COMMISSARIATO GENERALE DELLA REGIA MARINA ITALIANA NEL 1.° DIPARTIMENTO

### AVVISO D'ASTA

Si fa noto al pubblico che nel giorno 22 dicembre 1864, alle ore 12 meridiane, si procederà in Genova nella sala di deposito attigua all'ingresso principale del R. arsenale, nanti il commissario generale a ciò delegato dal ministero della marina, all'appalto per la fornitura alla R. Marina nel primo dipartimento di una muta di quattro caldaie di ferro tubolari con tubi di ottone per la R. piro-fregata ad elice *Vittorio Emanuele*, calcolata rilevare alla somma approssimativa di Ln. 161,000.

Il prezzo d'asta è fissato in L. 1 40 il chilogramma.

Le caldaie dovranno essere ultimate e consegnate nel R. Arsenale di Genova entro un anno a contare dal giorno della comunicazione dell'approvazione del contratto.

Nessuno sarà ammesso a licitare se non presenterà un documento rilasciato da un Direttore delle Costruzioni Navali del 1 o o 2.o Dipartimento Marittimo, constatante che esso possiede nello Stato uno Stabilimento metallurgico atto alla costruzione delle caldaie suddette.

Le condizioni d'appalto e i relativi disegni sono visibili presso il commissariato generale, sito nella R darsena, in tutte le ore d'ufficio.

I fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 5 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

I termini sono stati ridotti per autorizzazione ministeriale.

L'impresa formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale, nel suo partito firmato e suggellato, avrà offerto sui prezzi d'asta un ribasso maggiore al minimo stabilito dal Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta, suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno depositare la somma di L. 16,000 in contanti o in titoli del Debito pubblico che hanno corso legale nel Regno. Detta cauzione si verserà nella Cassa dei Depositi e Prestiti presso l'Amministrazione del Debito pubblico, e vi rimarrà fino a che l'impresa non abbia avuto il suo pieno ed esatto adempimento. Si anticiperanno per le spese dell'atto Ln. 600.

Genova, 3 dicembre 1864.

*Il Commissario ai Contratti*
CARIBALDI.

5842

5827 INCANTO

All'udienza che sarà dal tribunale del circondario di Biella tenuto nel giorno 28 prossimo venturo gennaio 1865, si procederà, in odio dell'eredità giacente di Pietro Borsetti del notaio Alessandro Cavaglià, terzo possessore, all'incanto e successivo deliberamento degli stabili da costoro posseduti in territorio di Cerrione, e consistenti in casa, prati, campi, vigna e bosco, al prezzo ed alle condizioni proposte dal sig. Gremmo Pio, in tante la subasta, come da relativo bando.

Biella, 7 dicembre 1864.

Dionisio proc.

5856 GIUDICIO DI PURGAZIONE.

Con atto 19 ottobre ultimo scorso, rogato Solaro Carlo, notaio in questa città, Giuseppe Botto fu altro Giuseppe, acquistava dalle signore damigelle Luigia e Marietta sorelle Goletti fu causidico Carlo, tutti di questa città, un corpo di cascina posto sul territorio di questa stessa città, regione Santa Maria, e denominata il Blengino Sottano, composto di casa civile e rustica, prati, campi, bosco, castagneto, ripe boschive ed alteni, con entro un piccolo casino, di misura ettari 11, are 81 circa, il tutto simultenente, ed alle coerenze delli Giacomo Giallevre, Carlo Forzano, Lucrezia Carreno, già vedova Forzano ed ora consorte Quaglia, Barone Paolo Gervasio, e il fossato detto Rivo Bianco e contessa Teresa Garretti di Ferrere, vedova del conte Grassi di Santa Cristina, a corpo e non a misura, e compresi nella vendita stessa i vasi vinari, non chè gli attrezzi rurali addetti alla coltura, come pure li pochi mobili in dette case esistenti.

Tale vendita venne intesa e convenuta pel prezzo di L. 21,000, che il compratore Botto si obbligò di pagare a chi e come sarebbe stato dal tribunale ordinato, dietro regolare giudizio di purgazione e successiva graduazione da instituirsi, e la cui spesa si dichiarò deducibile dal prezzo stesso, essendosi quella dell'instromento di vendita dichiarato a carico comune delle parti, e la decorrenza degl'interessi sulla somma suddetta fissata al 1 del prossimo venturo mese di gennaio.

Il succitato atto venne, per gli effetti di cui all'art. 2303 del cod. civ., trascritto all'ufficio delle ipoteche di questa città il 18 novembre p. p., mediante il pagamento di L. 4 90, e posto al vol. 87, art. 91 del registro alienazioni, ed al vol. 265, cas. 767 di quello generale d'ordine, come dà certificato sottoscritto Bertolini conservatore.

Mondovì, li 6 dicembre 1864.

Callieri p. c.

5850 AUMENTO DI SESTO.

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo, fa noto che li beni stabili, siti in territorio di Dronero e consistenti in tre campi, l'uno di are 38, centiare 86, l'altro di are 9, centiare 91 e l'ultimo di are 30, centiare 10, regione Boalotte, formanti un solo appezzamento, la cui subastazione venne promossa a pregiudicio di Gioanni Bianchi fu Matteo, residente a Dronero, sull'instanza di Anna Acchiardi, moglie di Lorenzo Ricolfi, residente a Dronero, e sul prezzo dalla medesima offerto di L. 960, vennero, con sentenza di questo tribunale di circondario in data del giorno d'oggi, deliberati a favore di Ludovica Bianco fu Giuseppe, assistita ed autorizzata dal di lei marito Antonio Gianti e di Meleento Giorgio fu Antonio, residenti la prima a Celle Macra ed il secondo sulle fini di S Damiano Macra, in società fra loro, per il prezzo di L. 2170.

Col giorno 24 volgente mese scadono i fatali per fare al suddetto prezzo l'aumento del sesto ovvero del mezzo sesto se autorizzato dal tribunale.

Cuneo, addì 9 dicembre 1864.

G. Fissore segr.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO

Il tribunale del circondario di Novara, con sentenza di ieri, pronunciava il deliberamento degli stabili seguenti, nel giudicio di spropriazione forzata promosso dalli Alessandro e Giuseppe fratelli Battioli, da Milano, contro Maddalena Bergamaspe, da Barengo, e Pirzio Biroli Anacleto, da Novara.

*In territorio di Barengo*

Lotto 1. Vigna ed aratorio, alla Valle, di are 61, 90, 63;

Vigna ed aratorio, alla Grilla, di are 45, 81, 60;

Fondo vignato, alla Valle, di are 39, 81, 64;

Aratorio, alla Grilla, di are 15, 45, 39;

Vigna, alla Malpaga, di are 39, 27, 10.

Lotto 2. Vigna, alli Bolligolli, di are 9, 81, 77;

Vigna, appellata dei Frati, di are 43, 90, 72;

Vigna, al Carolo, di are 53, 08, 86;

Vigna, pure al Carolo, di are 48, 54, 21;

Vigna ed aratorio, pure al Carolo, di are 30, 81, 69;

Fondo, pure al Carolo, di are 63, 27.

Lotto 3. Latifondo, alla Beltrama, di ettari 6, 27, 51, 87.

Lotto 4. Vigna ed aratorio, al Carolo, di are 48, 27, 06;

Aratorio moronato, alla Valle di Sotto, di are 26, 99, 89;

Gerbido, alla Vallanasca, di are 6, 81, 79;

Bosco, alla Vallanasca, di are 32, 72, 58.

Lotto 5. Fondo, alla Scajotta, di are 32, 72, 58;

Aratorio, alla Vallanasca, di are 39, 27, 10;

Aratorio, alla Fornace, di are 27, 27, 76;

Lotto 6. Aratorio, alla Fornace Vecchia, di are 10, 90, 86;

Fondo, alla Piana, di ettari 1, 99, 08, 24;

Aratorio, al Tenso, di are 49, 08, 88.

Lotto 7. Aratorio, pure al Tenso, di are 17, 99, 93;

Latifondo, alla strada di Solarolo, di ettari 2, 01, 26, 42;

Vigna ed aratorio, alla Vallanasca, di are 33, 75, 57.

Lotto 8. Aratorio, alla Grisetta, di are 55, 08, 86;

Aratorio, detto al Cassinino, di are 20, 18, 10;

Aratorio, pure al Cassinino, di are 31, 63, 50;

Aratorio, detto il Prassone, di ettari 1, 12, 69, 97.

Lotto 9. Casa civile, nell'abitato di Barengo, di are 5, 52, 24;

Orto annesso di are 11, 99, 93.

Lotto 10 Casa rustica, con corte ed orto annesso via della Crocietta, pure in Barengo, di are 7, 56, 79.

Li suddescritti stabili vennero incantati, il lotto 1 per L. 888 25, il 2 per L. 1591 cent 25, il lotto 3 per L. 3105, il lotto 4 per L. 566 23, il lotto 5 per L 870, il lotto 6 per L. 802, il lotto 7 per L 787. 50, il lotto 8 per L. 1599 50, il lotto 9 per L 2250, il lotto 10 per L. 2250, e furono deliberati allo stesso prezzo ai predetti fratelli Battioli.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto, o del mezzo sesto, scade col giorno 24 del corrente mese.

Novara, il 10 dicembre 1864.

5817 Picco segr.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso da Tenerano signora Maddalena e figlie contro Blengini Giacomo, Valentino, Gioanni ed Antonio, vennero, con sentenza di questo tribunale di circondario del 9 corr. dicembre, deliberati i seguenti lotti, cioè:

Il 1 e 9 a Blengini Giuseppe per lire 3000 il 1 e 230 il 9;

Il 2 e 3 a Blengini Bartolomeo, cioè il 2 per L. 3000, in società con don Giuseppe Picco, ed il 3 per L. 3030;

Il 4 a Blengini Teobaldo per L. 2560;

Il 5 e 7 alle instanti Tenerano, cioè il 5 per L. 250 ed il 7 per L. 100;

Il 6 a don Giuseppe Blengini per lire 2310;

L'8 ad Almale Giacomo per L. 830.

Il termine per far l'aumento di sesto ai detti prezzi, ovvero di mezzo sesto se sarà autorizzato, scade col 24 corrente mese; detti stabili venivano esposti in vendita sui prezzi, quanto al 1 lotto di L. 2910, al 2 di L. 2720, al 3 di L. 2385, al 4 di L. 1800, al 5 di L. 125, al 6 di L. 2039, al 7 di lire 37, all'8 di L. 450 ed al 9 di L. 200.

Il lotto 1 è composto di un corpo di casa, di prati, di seccatoio, di due alteni e di campi, ed è posseduto da Blengini Antonio ora Santi;

Il lotto 2 è posseduto da Blengini Giacomo fu Antonio e consiste in una casa, in prati, campi, alteni, castagneto e ripe;

Il lotto 3 è posseduto da Blengini Giovanni fu Antonio e consiste in una casa, in gerbidi, campi, prati e alteno;

Il lotto 4 è posseduto da Blengini Giacomo fu Antonio ed ora dal fratello Valentino, ed è composto di casa, campi, prati e alteno;

Il lotto 5 forma un alteno ora campo, posseduto da Pechenino Giovanni;

Il lotto 6 è posseduto da Blengini Valentino fu Antonio e consiste in casa, prati, campi ed orto;

Il lotto 7 è posseduto da Blengini Giuseppe fu Filippo e si è un campo di are 2, 6;

Il lotto 8 si è un campo ed è posseduto da Almale Giacomo;

Il lotto 9 si è un campo con poco gerbido e ripa ed è posseduto da Faciotto Lodovica, moglie di Valentino Blengini.

Mondovì, li 11 dicembre 1864.

5883 Martelli sost. segr.

Torino, Tip. G. FAVALE e Comp.